



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

**Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA: la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO: il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più paesi (Italia/**SPAGNA**) appartenenti all'Unione Europea dal sig. **Antonino Nicolosi**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'attestazione del competente Ministero dell'Educazione, Cultura e Sport rilasciata in data 11/04/2018 con la quale si certifica che, ai sensi della direttiva 2005/36 l'omologazione della formazione accademica italiana di cui al dispositivo unitamente al Master, corrisponde al livello 11 e) della direttiva 2005/36/CE e abilita in SPAGNA all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di I e II grado nell'intervallo di età compreso tra 12 e 18 anni nelle materie del settore scientifico disciplinare delle arti e scienze umanistiche nel campo specifico delle Arti;

VISTO il parere fornito in data 21.3.2014, dal Dipartimento per le Politiche Europee in base al quale, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito, all'esito del quale è appropriato riconoscere la qualifica professionale di docente abilitato esclusivamente nella classe di concorso riconducibile al percorso del Master de Profesorado, e non a tutte le classi di concorso cui dà accesso il titolo accademico posseduto, al fine di evitare, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 206/2007, disparità di trattamento con gli stessi cittadini italiani; (Visto da inserire solo se l'interessato ha richiesto più classi di concorso);

VISTA la nota prot. 2971 del 17 marzo 2017, con cui il MIUR comunica, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, di prendere in considerazione a partire dalla suddetta data *“solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (“sistema selectivo de*

acceso a la función pública) o il superamento di almeno una parte dello stesso”;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n. 5847/2017 proposto da soggetti controinteressati alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della definizione del giudizio di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare con riserva la procedura di riconoscimento fino al 20 marzo 2017;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano, di madrelingua italiano, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il certificato rilasciato il 6/11/2015 dall'Università degli Studi di Palermo con il quale si attesta il superamento del corso singolo in Linguistica italiana 9 CFU avvenuto il 16.09.2009;

VISTO il certificato, rilasciato il 18/04/2017 dall'università telematica E-Campus, con il quale si attesta il superamento nell'anno accademico 2016/2017 dei corsi singoli in: Storia moderna II 6 CFU; Storia Moderna 6CFU;

VISTO il certificato, rilasciato il 26/08/2020 dall'università telematica E-Campus, con il quale si attesta il superamento nell'anno accademico 2019/2020 dei corsi singoli in: Storia dell'Arte moderna 12 CFU, Storia dell'Arte contemporanea B 6 CFU, Storia dell'Arte medievale B 6 CFU;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

D E C R E T A

1. Fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a

questo Ministero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017

2. Il titolo di formazione professionale così composto:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in Conservazione dei Beni Culturali (Vecchio Ordinamento) conseguito presso Università degli Studi di Palermo (PA) in data 18/12/2008;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento: MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS en la especialidad de Historia y Geografía (Master universitario in formazione in docenza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, formazione professionale e insegnamento di lingue - specializzazione di storia e geografia) conseguito presso Università Cardenal Herrera - Ceu (SPAGNA) in data 27/05/2017,

posseduto dal cittadino italiano Prof. **Antonino Nicolosi**, nato a Sciacca (AG) il 07/11/1980, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole d'istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso:

A054 STORIA DELL'ARTE

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. FABRIZIO MANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972